



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 36 del 30/05/2023

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Decorrenza 1° gennaio 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno 30 - trenta - del mese maggio alle ore 15:50 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| MEONI LUCIANO | SINDACO | * |
| MATTONI NICOLA | Consigliere | * |
| GHEZZI LUCA | Consigliere | * |
| TURCHETTI SANTINO | Consigliere | * skype |
| LUPETTI LUCIA | Consigliere | * |
| DEL TREGGIA ARIANNA | Consigliere | * |
| FORCONI MARIA ISOLINA | Consigliere | * |
| FANICCHI FRANCESCO | Consigliere | * |
| BALDETTI GIOVANNI | Consigliere | * |
| CARINI NICOLA | Consigliere | * |
| MILANI ALBERTO | Consigliere | * |
| BERNARDINI ANDREA | Consigliere | * |
| BIGLIAZZI VANESSA | Consigliere | * |
| CAVALLUCCI DIEGO | Consigliere | * |
| STANGANINI MARICA | Consigliere | * |
| CAVALLI GINO | Consigliere | * |
| CALZOLARI RACHELE | Consigliere | * |

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Carini Nicola**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione della Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria Dott.ssa Riccucci, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

Il Consigliere Bernardini chiede chiarimenti alla Dirigente dell'Area finanziaria, la quale risponde.

Il Consigliere Lupetti Lucia, rientra ed i consiglieri risultano essere n. 17.

Dopo di che,

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*
- il comma 832 lett. b) del richiamato articolo 1 dispone che *Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari.... effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;*

Vista la delibera di Consiglio n. 15 del 27.01.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la delibera di Giunta n. 250 del 29.12.2022 con cui sono state approvate le tariffe del canone unico per l'anno 2023;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023 con cui è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Visto il regolamento comunale che disciplina il “*Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2022 e delibera di Consiglio n. 50 del 30.05.2022;

Visto l'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2021, il quale prevede che : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**”.

Considerato che questo ente, essendo ormai superata la fase emergenziale legata al Covid che ha coinvolto le ultime tra annualità, intende incentivare la ripresa e la promozione del territorio, ed in questo contesto ritiene opportuno modificare il regolamento Cup prevedendo l'esenzione del pagamento del canone in caso di manifestazioni culturali e sportive aventi fini non economici realizzate con il patrocinio dell'ente, avvalendosi della facoltà di cui al richiamato art. 1 c. 832 della L. 160/2019;

Considerato che quanto sopra non incide su quelle che sono le previsioni di bilancio 2023/2025 inerenti le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale, dato che in fase di approvazione del bilancio le stesse sono state calcolate in virtù di quelle che erano state le entrate degli anni precedenti, in cui per effetto del COVID molte delle iniziative che oggi si intende agevolare non sono state realizzate;

Preso atto che, inoltre, nel testo de Regolamento di cui trattasi attualmente approvato all'art. 53 c. 1 lett. a) è contenuto un mero errore materiale in quanto viene esplicitata una fattispecie di esenzione eccessiva rispetto a quanto previsto dalla norma (art. 1 c. 833 lett. a) della L. 160/2019), per cui si rende necessario modificare detta disposizione regolamentare come segue:

ART. 53 c. 1 Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:

a) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 783, comma 1, lett. c) del TUIR di cui al DPR 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Visto il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonchè le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi

espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e le successive modifiche non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Visto i pareri favorevoli, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento il quale per l'anno 2023, con decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023, è stato differito al 31 maggio 2023 ;

Visto il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL

Visto l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli (Turchetti presente e votante in videoconferenza skype) , n. 6 astenuti del Gruppo Consiliare “Insieme per Cortona” (Cavalli, Stanganini, Cavallucci, Calzolari, Bigliuzzi e Bernardini) espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare l'articolato del Regolamento di cui al *Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2022 come segue:
 - art. 53 c. 1 viene
 - modificata la lett.a) nel seguente testo: ***le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 783, comma 1, lett. c) del TUIR di cui al DPR 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;***
 - inserita la lettera o) “ ***occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali e sportive effettuate per fini non economici realizzate con il patrocinio dell'ente. Ai fini di cui alla presente lettera il patrocinio deve essere preceduto da specifico e puntuale atto adottato dalla Giunta Comunale***”
3. di dare atto che le presenti modifiche, per effetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2021, entrano

in vigore dal 01/01/2023;

4. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento che disciplina il “Canone Unico Patrimoniale” è quello risultante dall’allegato alla presente deliberazione;
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del regolamento in oggetto nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. con successiva votazione, di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con n. 11 voti favorevoli (Turchetti presente e votante in videoconferenza skype) , n. 6 astenuti del Gruppo Consiliare “Insieme per Cortona” (Cavalli, Stanganini, Cavallucci, Calzolari, Bigliuzzi e Bernardini) espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Carini Nicola**

**Il Segretario
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**